

TI_GERICHTE 15.1998.31 vom 16. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.31

FR: TI_GERICHTE 15.1998.31 du 16 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.31 del 16 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Per l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr.

Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L'esecuzione è perentoria se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

E. 3

Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito il 15 dicembre 1997, mentre la domanda di realizzazione è stata inoltrata il 7 gennaio 1998, quindi prima del termine di un mese previsto dall'art. 116 cpv. 1 LEF. Orbene, malgrado la domanda di realizzazione sia prematura, tale fatto non è in grado d'invalidare la procedura esecutiva, a questo stadio per il fatto che nel frattempo è maturato il diritto di formulare tale domanda tanto più che il ricorrente contesta unicamente il fatto che l'Ufficio non avrebbe evaso il suo precedente "reclamo", nonché l'ammontare del credito posto in esecuzione. Inoltre la precocità della domanda di vendita, non implica, al contrario della tardività, la perenzione dell'esecuzione (cfr. art. 121 LEF). Il ricorrente ha comunque beneficiato abbondantemente dei tempi tecnici d'evasione del gravame. Le ulteriori argomentazioni ricorsuali sono irricevibili, in quanto concernenti questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa Camera. .

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

La segretaria